



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 179 del 11/11/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2009, n. 2021

DPCM 01.04.08 “Modalità e criteri per il trasferimento al S.S.N. di funzioni sanitarie, rapporti lavoro, risorse finanziarie, attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”. Quote rette da corrispondere, da parte delle A.U.S.L., agli Enti Ausiliari individuati dal Ministero della Giustizia che ospitano imputati tossicodipendenti agli arresti domiciliari.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 4 - Assistenza territoriale psichiatria e dipendenze patologiche, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, riferisce quanto segue:

Con D.P.C.M. 1/4/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.126 del 30.5.2008, ed entrato in vigore il 14/6/2008, sono state emanate le norme tese a disciplinare le “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”.

Il citato decreto ha previsto che, a decorrere dall'1/01/2009, tra le funzioni trasferite al S.S.R. rientrano anche quelle relative al rimborso delle rette in favore delle comunità terapeutiche che ospitano detenuti, sia tossicodipendenti che minori affetti da disturbi psichici, regolamentati dagli artt. 89 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcol dipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici) e 96 commi 6 e 6 bis (Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti), del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché dall'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, per il collocamento disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e giovani adulti.

Il servizio PATP dell'Assessorato alle Politiche della Salute, in considerazione dell'assoluta necessità di assicurare continuità terapeutica ed assistenziale ai soggetti tossicodipendenti ospitati nelle comunità di recupero, con nota n. 24/18746/ATP/3 del 31/12/2008, inviata alle Direzioni Generali delle AA.SS.LL. e, per conoscenza, ai Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche delle AA.SS.LL., ai Presidenti delle Corti di Appello, dei Tribunali di Sorveglianza e dei Tribunali per i Minori di Bari e Lecce, nonché al Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e al Centro Giustizia Minori per la Puglia, ha disposto che, a decorrere dall'1/1/2009, gli oneri per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica delle persone sottoposte agli arresti domiciliari fossero, senza soluzione di continuità, a carico delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

Con la medesima nota si è disposto inoltre che, in questa fase di transitorio passaggio delle funzioni dal Ministero della Giustizia alle Regioni, le tariffe di riferimento fossero quelle a suo tempo stabilite dal Ministero della Giustizia con Decreto 6 ottobre 2004, pubblicato nella G.U. del 4/3/2005, n. 52, pari ad euro 34,07.

Il servizio ATP dell'Assessorato alle Politiche della Salute, con successiva nota n. 24/7840/ATP/3 dei

16/06/2009, dopo oltre sei mesi dalla entrata in vigore di tale regolamento, ha ritenuto di dover uniformare, a partire dal 1° luglio 2009, tali rette a quelle che le AA.SS.LL. normalmente riconoscono alle comunità terapeutiche che ospitano utenti in stato di libertà e rideterminate dalla Giunta regionale con proprio atto n. 1 del 13 gennaio 2009.

Tale decisione, risultata premiante nei confronti di quelle strutture terapeutiche che risultano inserite nell'Albo regionale definitivo quali strutture residenziali "Terapeutico-Riabilitative", ha sensibilmente penalizzato quelle altre che, nel medesimo Albo, risultano registrate come "Pedagogico-Riabilitative" residenziali. Queste ultime hanno visto la propria retta ridotta da euro 34,07 pro-die e pro-capite a euro 27,76.

Preso atto di ciò, numerose comunità terapeutiche "Pedagogico - Riabilitative", nel manifestare il loro disappunto per la decisione assunta, hanno fatto rilevare l'inopportunità di tale scelta in quanto, per gli utenti agli arresti domiciliari, oltre ai normali costi di sostentamento, bisogna prevedere ulteriori costi aggiuntivi non programmabili di varia natura (legale, giudiziario, psicologico, sociale, ecc.), ma facilmente dimostrabili.

Tali comunità hanno preannunciato che, in mancanza di provvedimenti correttivi, non potranno più accogliere, presso le proprie strutture, soggetti agli arresti domiciliari inviati loro dalle competenti Autorità Giudiziarie.

Preso atto di ciò, considerata la grave situazione in cui versano gli Istituti Penali nazionali, caratterizzati da un drammatico sovraffollamento, si propone, in attesa di poter regolamentare e ridefinire i rapporti convenzionali in atto con le comunità terapeutiche operanti nel territorio regionale, di ripristinare, nei confronti delle strutture "Pedagogico-Riabilitative" residenziali che ospitano soggetti agli arresti domiciliari, iscritte nell'Albo regionale degli EE.AA. di cui alla L.R. 22/96, la retta loro precedentemente riconosciuta dal Ministero della Giustizia, pari ad euro 34,07.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

La Dirigente dell'Ufficio 4
Dr.ssa Maria De Palma

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4, lettera d) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta resa dall'Assessore alle Politiche della Salute;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni innanzi esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1) le rette da riconoscere agli Enti Ausiliari che ospitano, presso le loro strutture territoriali, soggetti detenuti tossicodipendenti e minori tossicodipendenti, affetti da disturbi psichici, agli arresti domiciliari, regolamentati dagli artt. 89 e 96 commi 6 e 6 bis del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni - a rettifica di quanto precedentemente disposto con nota del Servizio ATP dell'Assessorato alle Politiche della Salute, n. 24/7840/ATP/3 del 16/06/2009 - sono quelle riportate nella tabella seguente:

Area di attività Tariffe /rette
(pro die /pro capite)

Residenziale

Pedagogico-Riabilitativa a 34,07

Terapeutico-Riabilitativa a 46,27

3) di disporre che agli oneri derivanti dal presente provvedimento le Aziende UU.SS.LL. faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente a ciascuna assegnata.

4) di dar mandato alla dirigente dell'Ufficio 4 del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, ad intervenuta approvazione, di comunicare alle Aziende interessate il contenuto del presente atto.

5) di disporre la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Onofrio Introna
